

# Rapporto di maggioranza

numero

**8434 R1**

data

26 agosto 2025

competenza

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

## della Commissione gestione e finanze sul messaggio 5 giugno 2024 concernente la modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) e della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip)

### 1. INTRODUZIONE

Il presente Rapporto analizza le modifiche apportate alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) e alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip), evidenziandone le principali innovazioni e le motivazioni alla base degli interventi normativi. L'obiettivo delle modifiche è quello di adeguare la normativa cantonale alle recenti evoluzioni legislative federali, semplificare la gestione del personale pubblico e garantire un equilibrio tra diritti dei lavoratori e necessità organizzative dello Stato.

### 2. PRINCIPALI MODIFICHE DELLA LORD E DELLA LSTIP

Di seguito le principali modifiche, riassunte in forma breve.

#### Modifiche alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)

- **Regolamentazione del diritto di sciopero (Art. 53a LORD)**  
Vengono introdotte condizioni chiare per la legittimità dello sciopero (preavviso, ultima ratio, negoziazione obbligatoria, supporto sindacale), specificato l'obbligo di garantire un servizio minimo nei settori essenziali (istruzione, sanità, sicurezza) e sospesa la retribuzione per il periodo di sciopero.
- **Modifiche alla nomina e agli incarichi (Art. 10 e 16 LORD)**  
Viene aggiunta la possibilità di nomina anche per impiegati con un grado di occupazione inferiore al 50% e chiarite le condizioni per il conferimento di un incarico per i docenti.
- **Concorsi e mobilità interna (Art. 12 LORD)**  
Con la modifica si introduce la possibilità di partecipazione ai concorsi interni per apprendisti che abbiano concluso la formazione presso l'Amministrazione cantonale da meno di due anni.
- **Procedure disciplinari (Art. 36 e 39 LORD)**  
Viene esteso il tempo massimo per la conclusione di un'inchiesta disciplinare da 1 a 3 mesi e modificata la terminologia per maggiore chiarezza sulle accuse disciplinari.

- **Congedi (Art. 46 e 47 LORD)**

Viene eliminato il riferimento alle unioni domestiche registrate in seguito all'entrata in vigore del matrimonio per tutti, ridefinito il congedo di paternità come "congedo per l'altro genitore", esteso il congedo di maternità in caso di degenza ospedaliera del neonato e introdotto un congedo per il genitore superstite in caso di morte della madre.

### **Modifiche alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip)**

- **Promozioni (Art. 15 LStip)**

Nella modifica vi è la correzione di un errore nella normativa che faceva riferimento all'articolo sbagliato per il calcolo degli aumenti salariali in caso di promozione.

- **Prestazioni ai superstiti (Art. 29 LStip)**

Inclusione del concubinato qualificato tra i beneficiari delle prestazioni per superstiti, purché la convivenza sia durata almeno cinque anni consecutivi.

### **3. MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE MODIFICHE**

Le modifiche proposte alla LORD e alla LStip nascono dalla necessità di adeguare il quadro normativo cantonale alle evoluzioni legislative e alle esigenze organizzative dello Stato. In primo luogo, vi è un adeguamento alla Legislazione federale, con l'introduzione di nuove disposizioni sui congedi e sulle prestazioni ai superstiti. Il riconoscimento del matrimonio per tutti e la modifica della Legge federale sull'indennità di perdita di guadagno (LIPG) hanno reso necessaria l'armonizzazione della LORD con le nuove normative nazionali, garantendo pari diritti a tutti i dipendenti.

Un altro obiettivo delle modifiche è la formalizzazione di prassi amministrative già esistenti. Ad esempio, il diritto di sciopero, già regolato da una Risoluzione governativa del 2012, viene ora inserito direttamente nella LORD, conferendo maggiore certezza giuridica alle condizioni del suo esercizio. Analogamente, la possibilità per gli apprendisti di partecipare ai concorsi interni, in vigore dal 2010 attraverso una Risoluzione governativa, viene ora trasposta nella Legge, promuovendo una maggiore mobilità interna nel pubblico impiego.

Un ulteriore aspetto delle modifiche riguarda la razionalizzazione della gestione del personale. La possibilità di nominare impiegati con un grado di occupazione inferiore al 50% permette di superare il precedente sistema di incarichi rinnovabili, riducendo il precariato e garantendo una maggiore stabilità ai lavoratori e alle lavoratrici. Inoltre, l'allungamento del termine per le inchieste disciplinari risponde alla necessità pratica di condurre approfondimenti adeguati nei procedimenti interni, assicurando una maggiore equità e trasparenza.

Infine, la regolamentazione del diritto di sciopero mira a trovare un equilibrio tra il diritto dei lavoratori a protestare e la necessità di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali. L'introduzione dell'obbligo di preavviso e della garanzia di un servizio minimo nei settori chiave come l'istruzione e la sanità permette di conciliare le esigenze delle parti coinvolte, evitando interruzioni critiche per la popolazione.

#### 4. APPROFONDIMENTI COMMISSIONALI

Durante i lavori commissionali, particolare attenzione è stata dedicata alle modifiche sottostanti, poiché ritenute sensibili e meritevoli di approfondimento.

La modifica inerente il diritto di sciopero è sensibile, in quanto quest'ultimo è un diritto fondamentale e ogni parvenza di limitazione è da analizzare in dettaglio. In merito alla proposta di introdurre nella LORD una disciplina formale del diritto di sciopero, il Sindacato SSP/VPOD ha sollevato in passato riserve circa la legittimità delle condizioni restrittive previste per l'esercizio di tale diritto, in particolare riguardo alla necessità di preavviso, al carattere collettivo e all'obbligo di garantire un servizio minimo. Tuttavia, con sentenza del 12 luglio 2021, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal Sindacato, rilevando al contempo che le disposizioni relative al diritto di sciopero dovrebbero trovare fondamento in una Legge formale e non soltanto in una Risoluzione governativa, come avveniva fino ad oggi. L'iniziativa del Consiglio di Stato contenuta nel Messaggio n. 8434 risponde dunque direttamente a questa indicazione del Tribunale, assicurando una base legale conforme ai principi di legalità e trasparenza. Inoltre, le condizioni introdotte per l'esercizio del diritto di sciopero sono coerenti con quanto già previsto nella Legislazione di diversi altri Cantoni, che prevedono simili criteri di liceità (preavviso, carattere collettivo e coinvolgimento sindacale) e la salvaguardia dei servizi essenziali. La proposta ticinese, quindi, non solo risponde alle esigenze di certezza giuridica emerse dalla giurisprudenza, ma si colloca pienamente nel solco delle normative intercantionali.

Circa la modifica proposta all'art. 12 LORD, che intende estendere la possibilità di partecipare al concorso interno agli apprendisti che hanno concluso la loro formazione presso l'Amministrazione cantonale al massimo da due anni, i commissari che sottoscrivono il presente Rapporto nutrono perplessità sull'affrancare nella Legge delle corsie preferenziali formali per gli apprendisti che hanno concluso la formazione presso l'Amministrazione cantonale.

Un ulteriore aspetto approfondito, con alcune domande al Governo, è relativo alla proposta di modifica dell'art. 53 LORD, tendente a escludere la possibilità di adire la Commissione conciliativa in caso di disdetta immediata: in tal caso non esiste giurisprudenza specifica al riguardo. A detta del Consiglio di Stato il motivo di questa modifica risiede principalmente nel fatto che una disdetta immediata viene pronunciata in presenza di «*gravi violazioni dei doveri di servizio, assolutamente inconciliabili con la funzione esercitata*» che esclude qualsiasi margine conciliativo.

Un ultimo aspetto sul quale ci si è chinati, è relativo alle prestazioni ai superstiti (art. 29 L-Stip); in particolare, la Commissione intendeva conoscere l'impatto finanziario della proposta. Evidentemente, non è dato sapere la relazione familiare di fatto o di diritto che intrattengono i dipendenti pubblici, ma a titolo di paragone, in media negli ultimi dieci anni si sono verificati 7 decessi all'anno tra gli impiegati dello Stato e i docenti, di cui il 60% riguardava persone con superstiti (coniuge, partner registrato e/o figli a carico). Considerando che l'estensione al diritto è unicamente al concubinato qualificato, l'impatto è minimo e molto esiguo per l'Ente pubblico (si possono verosimilmente supporre poche unità annue).

## 5. CONCLUSIONI

Le modifiche proposte dal Consiglio di Stato attraverso il messaggio n. 8434 contribuiscono a chiarire e rafforzare l'assetto giuridico che regola il rapporto di impiego nel settore pubblico, fornendo maggiore certezza sia per l'Amministrazione che per i dipendenti. Le novità introdotte non comportano un peggioramento delle condizioni lavorative, ma in diversi casi rispondono alle esigenze concrete dei lavoratori, migliorando le tutele esistenti, in particolare in ambito di congedi e stabilità contrattuale.

Al tempo stesso, le modifiche permettono allo Stato di garantire in modo più efficace il servizio pubblico a cui è chiamato, anche in situazioni eccezionali come quelle legate all'esercizio del diritto di sciopero. Il bilanciamento tra diritti individuali e interesse collettivo è stato mantenuto in modo ragionevole e conforme alla giurisprudenza e alle prassi adottate in altri Cantoni.

Per tutti questi motivi, la maggioranza della Commissione gestione e finanze invita ad approvare le modifiche legislative proposte alla LStip (così come da disegno di legge allegato al Messaggio) e parzialmente quelle alla LORD proposte dal Messaggio in oggetto, escludendo quella all'articolo 12 LORD "Concorsi e mobilità interna" (estensione della possibilità di partecipare al concorso interno per gli apprendisti che hanno concluso la loro formazione presso l'Amministrazione cantonale al massimo da due anni), che non viene invece approvata, così come da disegno di legge allegato al presente Rapporto.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Fabrizio Sirica, relatore

Agustoni (con riserva) - Bourgoin - Durisch -

Ferrara - Gendotti (con riserva) - Gianella Alessandra -

Quadranti - Renzetti (con riserva) - Speciali

Disegno di

## **Legge**

### **Sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD)** **(abbreviazione)**

modifica del...

#### **IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8434 del 5 giugno 2024,  
visto il rapporto di maggioranza della Commissione gestione e finanze n. 8434 R1 del 26 agosto 2025,

decreta:

**I**

La legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) è modificata come segue:

#### **Art. 10 cpv. 1**

<sup>1</sup>La nomina avviene a orario completo o parziale.

#### **Art. 12 cpv. 3**

<sup>3</sup>Per favorire la mobilità interna l'autorità di nomina può prescindere dalla pubblicazione del concorso; in questo caso deve indire un concorso interno aperto unicamente ai propri dipendenti.

### **II. Casi di applicazione**

#### **Art. 16**

<sup>1</sup>Per gli impiegati l'incarico è conferito in luogo della nomina:

- a) quando l'assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto;
- b) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina;
- c) nel caso del personale in formazione, compreso quello in apprendistato.

<sup>2</sup>Per i docenti l'incarico è conferito in luogo della nomina:

- a) quando il grado di occupazione è inferiore al 50%;
- b) quando il titolare ha ottenuto un congedo o è occupato con altri incarichi;
- c) quando l'assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto;
- d) quando un posto si rende vacante nel corso dell'anno scolastico per almeno sei mesi;
- e) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina;
- f) nel caso del personale in formazione;
- g) quando la valutazione non è ancora sufficiente per consolidare la nomina.

### **III. Procedura**

#### **Art. 17**

Nei casi dell'art. 16 cpv. 2 lett. a) e b), segnatamente per i docenti incaricati annualmente, si può prescindere dalla procedura di concorso per rinnovare l'incarico ai dipendenti che

hanno dato buona prova e che confermano la loro disponibilità entro un termine assegnato.

### **Art. 36 cpv. 2 e 5**

<sup>2</sup>Al dipendente deve essere data conoscenza dei fatti rimproveratigli come pure dei risultati dell'inchiesta e gli è concesso un termine per formulare le proprie osservazioni.

(...)

<sup>5</sup>Il dipendente può farsi assistere da un rappresentante.

### **Art. 39 cpv. 2**

<sup>2</sup>La decisione disciplinare deve essere presa e comunicata all'interessato entro tre mesi dalla chiusura dell'inchiesta.

### **Art. 46 cpv. 1 lett. e, l**

<sup>1</sup>I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:

(...)

e) per matrimonio 8 giorni lavorativi consecutivi;

(...)

l) per nascita di figli o riconoscimento di figli entro 6 mesi dalla nascita 10 giorni lavorativi (congedo per l'altro genitore);

### **Art. 47 cpv. 2<sup>bis</sup>**

<sup>2bis</sup>In caso di degenza ospedaliera di almeno 2 settimane del neonato, il congedo di maternità è prolungato in misura equivalente al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità.

## **F. Congedo per genitore superstite**

### **Art. 47a**

<sup>1</sup>Se la madre muore il giorno del parto o nelle 16 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 16 settimane.

<sup>2</sup>L'altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 16 settimane successive.

<sup>3</sup>In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l'art. 47 cpv. 2<sup>bis</sup>, il congedo di cui al cpv. 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.

### **Art. 48-53**

*rinumerare le marginali*

### **Art. 53 cpv. 1**

<sup>1</sup>Ogni dipendente al quale viene prospettata la disdetta del rapporto d'impiego al di fuori del periodo di prova, eccetto la disdetta con effetto immediato, può sottoporre il suo caso, entro un termine di 15 giorni, alla Commissione conciliativa per il personale dello Stato; il regolamento ne stabilisce composizione e funzionamento.

## **O. Pace del lavoro e diritto di sciopero**

### **Art. 53a**

<sup>1</sup>I dipendenti e lo Stato rispettano la pace del lavoro.

<sup>2</sup>Lo sciopero è lecito se adempie le seguenti condizioni cumulative:

**Rapporto di maggioranza n. 8434 R1 del 26 agosto 2025**

- a) è annunciato conformemente alla procedura prevista;
  - b) riguarda il rapporto di impiego;
  - c) è conforme all'obbligo di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di negoziazione;
  - d) concerne un conflitto di natura collettiva;
  - e) è proporzionato allo scopo perseguito ed è utilizzato unicamente come ultima ratio, allorché la negoziazione tra le parti non sia più possibile;
  - f) è proposto o sostenuto da un'organizzazione sindacale che rappresenta i lavoratori.
- <sup>3</sup>Il periodo di astensione dal lavoro durante l'esercizio del diritto di sciopero non è retribuito.
- <sup>4</sup>La partecipazione lecita dei dipendenti ad uno sciopero non deve generare alcuna misura nei loro confronti, né costituire motivo di licenziamento. In caso di mancato rispetto delle condizioni poste al cpv. 2, il Consiglio di Stato adotta le misure che si impongono.
- <sup>5</sup>Un servizio minimo deve essere garantito nei settori dell'istruzione, della sanità e della sicurezza delle persone come pure per i picchetti e i servizi che adottano decisioni e misure urgenti e negli altri servizi indicati dal Consiglio di Stato.
- <sup>6</sup>Il Consiglio di Stato disciplina la procedura per l'esercizio del diritto di sciopero e le modalità di servizio minimo.

**II**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.